



REGIONE PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 29 novembre 2000

N. 29 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000".

L'anno duemila, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig. Mario De Cristofaro

Vice presidenti i sigg. Vito Leonardo Aloisi – Carmine Dipietrangelo

Consiglieri segretari i sigg. Simone Brizio – Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

| | Presenti | Assenti | | Presenti | Assenti |
|---------------------------|----------|---------|----------------------------|----------|---------|
| 1) ALOISI Vito Leonardo | si | | 31) MARINOTTI Giuseppe | si | |
| 2) AMODIO Felice | si | | 32) MARMO Nicola | si | |
| 3) ATTANASIO Tommaso | si | | 33) MAZZARACCHIO Salvatore | si | |
| 4) BELARDI Raffaele | si | | 34) MELE Cosimo | | si |
| 5) BRIENZA Giuseppe | si | | 35) MINCUZZI Mattia | si | |
| 6) BRIZIO Simone | si | | 36) MINEO Luciano | si | |
| 7) CAMILLI Fabrizio | si | | 37) ORLANDO Vito | si | |
| 8) CARRIERI Mario | si | | 38) PALESE Rocco | si | |
| 9) CARROZZO Gaetano | si | | 39) PELILLO Michele | si | |
| 10) CERA Angelo | si | | 40) PEPE Pietro | si | |
| 11) COPERTINO Giovanni | si | | 41) PIROLO Francesco | si | |
| 12) CONGEDO Saverio | si | | 42) PISICCHIO Alfonsino | si | |
| 13) CRASTOLLA Danilo | si | | 43) POTI' Vittorio | si | |
| 14) D'AMBROSIO Luigi | si | | 44) ROLLO Marcello | si | |
| 15) DE CRISTOFARO Mario | si | | 45) RUOCCO Roberto | si | |
| 16) DIPIETRANGELO Carmine | si | | 46) RUSSO Enzo | si | |
| 17) FITTO Raffaele | si | | 47) SACCOMANNO Michele | si | |
| 18) FRANZOSO Pietro | si | | 48) SALINARI Donato | si | |
| 19) FRISULLO Alessandro | si | | 49) SANNICANDRO Emanuele | si | |
| 20) GRECO Salvatore | si | | 50) SANTANIELLO Enrico | si | |
| 21) LOIZZO Mario | si | | 51) SARDELLI Luciano | si | |
| 22) LOPERFIDO Luigi | si | | 52) SILVESTRI Andrea | si | |
| 23) LOMELO Domenico | si | | 53) SILVESTRIS Sergio | | si |
| 24) LOSAPPIO Michele | si | | 54) SINISI Giannicola | si | |
| 25) LOSPINUSO Pietro | si | | 55) TARQUINIO Lucio | si | |
| 26) MADARO Carlo | si | | 56) TATO' F. Biagio | si | |
| 27) MAFFIONE Leonardo | si | | 57) TEDESCO Alberto | si | |
| 28) MAGARELLI Pantaleo | si | | 58) TUNDO Roberto | si | |
| 29) MANIGLIO Antonio | si | | 59) VALENTE Giovanni | | si |
| 30) MARINO Leonardo | si | | 60) VENTRICELLI Michele | si | |

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento in discussione è il disegno di legge "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000".

Dà la parola al relatore, cons. Tundo, Presidente della I Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

Segue la discussione generale (durante la quale si registrano brevi sostituzioni alla Presidenza del Presidente De Cristofaro con i Vice Presidenti Aloisi e Dipietrangelo).

- O M I S S I S -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, SDI e Verdi (sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro), espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

L'Assessore Palese chiede che la legge di che trattasi venga dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con 33 voti favorevoli e il voto contrario dei Gruppi DS, PPI,

Partito Rifondazione comunista, SDI e Verdi (sono assenti dall'Aula i Gruppi I Democratici, UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario De Cristofaro)

I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO
(Vito Leonardo Aloisi- Carmine Dipietrangelo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Simone Brizio-Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I

NORME DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2000

Art. 1
(Finalità)

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2000, approvato con legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, così come modificata con la legge regionale di assestamento 5 settembre 2000, n.11, sono introdotte le variazioni di cui all’allegato “A” della presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, I democratici e Verdi e l’astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall’Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 risulta modificato in lire 41.507.284.430.023 in termini di competenza e in lire 51.626.439.983.730 in termini di cassa per l'entrata e in lire 41.507.284.430.023 in termini di competenza e in lire 51.626.439.983.730 in termini di cassa per la spesa.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, I democratici e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 3

(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla l.r. 9/2000 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all'allegato "C" della presente legge.

"B" e

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, I democratici e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 4

(Istituzione dell'Ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione europea a Bruxelles)

1. E' costituito l'Ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione europea con sede a Bruxelles.

2. La dotazione organica del personale dell'Ufficio è determinata con deliberazione di Giunta regionale su proposta del Presidente e non potrà superare le cinque unità, di cui un dirigente e quattro non inferiori alla categoria D.

3. Ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso detto Ufficio è corrisposta un'indennità speciale mensile a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, I democratici e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 5

(Abrogazione articolo 95 legge regionale 25 marzo 1974, n. 18)

1. Le procedure di cui all'articolo 95 della l.r. 18/1974 sono definitivamente concluse e la medesima norma è abrogata. Sono fatti salvi i pronunciamenti giurisdizionali irrevocabili su contenziosi instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, I democratici e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 6

(Integrazione articolo 13 l.r. 9/2000)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 9/2000 è inserito il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Le disponibilità finanziarie non utilizzate al termine del corrente esercizio 2000 sul predetto capitolo 1121029 sono mantenute in bilancio quali residui di stanziamento e impiegate, per le finalità di cui al presente articolo, nel corso dell'esercizio successivo”.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, I democratici e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 7

(Mutui e prestiti regionali)

1. Il Tesoriere regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni, provvede a effettuare, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, pagamenti anche senza l'emissione di mandati qualora i pagamenti stessi siano riferiti a mutui e prestiti non rientranti in quelli assunti ai sensi della legge 19 marzo 1993, n.68 e non vi abbiano provveduto, alle previste scadenze, i competenti uffici regionali.

2. Il Tesoriere è autorizzato a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito con specifico vincolo irrevocabile a favore degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.



Consiglio Regionale della Puglia

3. Entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese successivo al pagamento, la Regione Puglia emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione contabile.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I democratici, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 8

(Disposizioni in materia di trasporti)

1. Fino alla elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi (PTS) di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale, si assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano ammessi alla contribuzione regionale o finanziati dai bilanci comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta regionale non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Per l'elaborazione del PTS la Giunta regionale può incaricare, previo esperimento di licitazione privata, consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore. La relativa spesa trova copertura, per l'anno 2000, nello stanziamento iscritto al capitolo 0552026.

3. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

“2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico in affidamento diretto o concessione o autorizzazione incorre:

- a) nella decadenza di tutti gli affidamenti diretti o concessioni o autorizzazioni quando venga a perdere il requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 33 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti o contratti di lavoro; quando denunci disavanzi gestionali non coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi consecutivi;
- b) nella decadenza dell'affidamento o della concessione o dell'autorizzazione quando, in assenza di causa di forza maggiore, non inizi il servizio alla data fissata nel contratto né a quella successiva fissata con diffida; quando ne dismetta, anche in parte, l'esercizio senza preventiva autorizzazione dell'ente affidante o concedente; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 33 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza anche a una sola delle restanti clausole contrattuali;



Consiglio Regionale della Puglia

c) nella decadenza dell'affidamento o della concessione o dell'autorizzazione quando ceda a terzi, in qualsiasi forma, il servizio o quote parti di esso senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente. Nel caso di perdita del requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale la decadenza decorre dalla data in cui il fatto è accertato; nei restanti casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimare al soggetto gestore dall'ente affidante o concedente ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto".

4. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 13/1999, dopo le parole "servizi limitrofi", sono aggiunte le parole "La medesima disposizione si applica anche nel caso di decadenza dalla concessione o dall'affidamento diretto per qualsiasi altra causa, ivi compresa l'inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 35, comma 2, della l.r. 13/1999 nel testo sostituito dall'articolo 56, comma 11, della l.r. 9/2000".

5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 13/1999 sono aggiunte le seguenti parole: "per i percorsi e le fermate nei centri urbani il predetto riconoscimento è attribuito alla competenza dei Comuni interessati, che ne danno comunicazione all'ente affidante".

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999, nel testo sostituito dal comma 11 dell'articolo 56 della l.r. 9/2000, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di cui al precedente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali la Regione, sentiti in apposita Conferenza dei servizi il Comune interessato, le organizzazioni sindacali confederali e federali dei lavoratori del settore trasporti e le associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale, ne affida l'esercizio a concessionario di altri autoservizi ritenuto idoneo, mediante contratto temporaneo di servizio di durata non superiore a dodici mesi e alle condizioni di cui all'articolo 36".

7. A parziale modifica dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, la gestione stralcio per la definizione delle pendenze residuali delle cessate gestioni di autoservizi interurbani è affidata ad apposita struttura di progetto presso l'Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione, che vi provvede in autonomia funzionale e organizzativa e avvalendosi della commissione già istituita in applicazione della citata l.r. 37/1995 e da integrare con due dipendenti regionali di categoria D3 del Settore legale e contenzioso e due dipendenti regionali del Settore trasporti, dei quali uno di categoria D3 e uno di categoria B3.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 18 della l.r. 13/1999 è fatto divieto di autorizzare concessioni di intensificazioni di programmi di esercizio, ivi



Consiglio Regionale della Puglia

comprese quelle in via sperimentale, che comportino maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

9. L'articolo 58 della l.r. 9/2000 è abrogato.

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 1 bis:

“1 bis. La mancata sottoscrizione dei contratti “ponte” di servizio comporta l'automatica decadenza dalle concessioni senza l'attivazione di alcun procedimento amministrativo né alcun obbligo di comunicazione da parte dell'ente concedente”.

11. Il termine del 30 dicembre 2000 previsto dall'articolo 56, commi 10 e 13, della l.r. 9/2000, già riferito al 30 giugno 2000 con l'articolo 35, commi 1 e 8, della l.r. 13/1999, è ulteriormente differito non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Al fine di concorrere alle spese di trazione, carburante e risorse umane sostenute nel periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2000 dalle aziende pugliesi esercenti servizi di TPRL su gomma e assunti come servizi minimi ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 13/1999, è iscritto con la presente legge di variazione apposito stanziamento di lire 1 miliardo 300 milioni sul capitolo di nuova istituzione 552036 del bilancio regionale avente a oggetto “Concorso straordinario per spese correnti nel settore del TPRL”. L'importo stanziato sarà erogato con apposita deliberazione dirigenziale del Settore trasporti con il criterio 'importo stanziato-fratto aut.chilometri complessivi ammessi-per aut.chilometri per singola azienda esercente i servizi minimi di cui all'articolo 36 della l.r. 13/1999.

13. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 12 si provvede mediante storno di lire 1 miliardo 300 milioni dal capitolo 552012 al capitolo 552036”.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I democratici, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 9

(Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia (SEAP) – SpA)

1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi 824 milioni per la copertura della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata SEAP – SpA.



Consiglio Regionale della Puglia

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento della somma di lire 10 miliardi 824 milioni.

3. Alla relativa spesa si fa fronte mediante istituzione con la presente legge di variazione di apposito stanziamento di pari importo sul capitolo 562014 del bilancio regionale avente ad oggetto: “Trasferimenti per ricostituzione del capitale sociale della partecipata SEAP SpA (legge di variazione al bilancio di previsione 2000)”.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, I democratici e Verdi e l’astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall’Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 10

(Trasferimenti dallo Stato delle risorse in edilizia residenziale giacenti al 31 dicembre 1998)

1. Le risorse finanziarie provenienti, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e in attuazione dell’articolo 2 dell’accordo di programma sottoscritto in data 26 ottobre 2000 tra la Regione Puglia e il Ministero dei lavori pubblici, dai fondi di edilizia agevolata giacenti al 31 dicembre 1998 sul conto corrente n. 20103 della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, pari a lire 250.916.055.691, da accreditare in favore della Regione Puglia sul conto corrente n. 22705 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, sono acquisite al bilancio regionale con imputazione al capitolo di entrata di nuova istituzione 2057305 avente ad oggetto: “Assegnazione fondi dallo Stato per l’edilizia agevolata giacenti al 31 dicembre 1998 presso la Cassa depositi e prestiti – (articolo 61, comma 1, d. lgs. 112/1998 – articolo 2 accordo di programma del 26 ottobre 2000)”.

2. I fondi di cui al comma 1 sono, all’atto del trasferimento, portati a incremento degli stanziamenti di bilancio dei seguenti capitoli di spesa e secondo l’articolazione di seguito riportata:

- a) quanto a lire 74 miliardi sul capitolo 491036 avente ad oggetto “Annualità in conto interessi concessi con leggi regionali sulla casa”;
- b) quanto a lire 100 miliardi sul capitolo 1110050 avente ad oggetto “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari”;
- c) quanto a lire 76.916.055.691 sul capitolo 491037 avente ad oggetto “Annualità in conto interessi concessi con leggi statali sulla casa – anno corrente legge 5 agosto 1978, n. 457”.

3. Al fine di consentire l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e infrastrutturale previsti dai “Protocolli di intesa” già stipulati con la partecipazione della Regione Puglia ai sensi delle deliberazioni CIPE 10 gennaio 1995 e 28 giugno 1995, la



Consiglio Regionale della Puglia

Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai Comuni interessati per la realizzazione degli interventi di recupero delle periferie urbane. Le somme necessarie di edilizia sovvenzionata, che non transitano dal bilancio regionale, a eccezione dei PRU, sono prelevate dai fondi del programma di edilizia residenziale pubblica del quadriennio 1992-95 e precedenti non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché da eventuali nuove disponibilità finanziarie nel settore della edilizia residenziale pubblica.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, I democratici e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 11

(Trasferimenti dallo Stato in edilizia residenziale relativi all'annualità 1999)

1. I fondi erogati dallo Stato per l'edilizia convenzionata agevolata ai sensi delle leggi 457/1978, 15 febbraio 1980, n. 25, 25 marzo 1982, n. 94, 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1999, sono utilizzati, per la parte eccedente l'ammontare dei contributi statali necessari al pagamento dell'annualità maturata nel medesimo anno, a copertura in entrata a pareggio delle annualità maturate a favore degli istituti di credito convenzionati e agli stessi erogate nel periodo dal 1991 al 1998 e, per l'eventuale differenza, con imputazione al capitolo di entrata 2057000 quale maggiore accertamento e al correlato capitolo di spesa 491037 quale maggiore stanziamento.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, I democratici e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 12

(Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità)

1. Ai componenti le commissioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n.54 è corrisposto dai Comuni un gettone di presenza dell'importo di lire 150 mila lorde per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nell'intera giornata anche se in tempi frazionati.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, I democratici e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 13

(Anticipazione IVA ai consorzi SISRI di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31)

1. I competenti uffici regionali provvedono ad anticipare ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese (SISRI) di cui alla l.r. 31/1986 le spese relative all'IVA sostenuta con riferimento alla realizzazione degli interventi finanziati con fondi dell'Unione europea, dello Stato o regionali e comunque gestiti dalla Regione Puglia.
2. I Consorzi SISRI provvedono alla restituzione delle somme anticipate entro sessanta giorni dall'avvenuto previsto rimborso da parte dell'erario.
3. La presente legge ha effetto su tutti i finanziamenti per opere gestite dalla Regione Puglia, compresi quelli in corso di realizzazione alla data della sua entrata in vigore.
4. A garanzia della restituzione alla Regione Puglia delle somme anticipate per IVA, i Consorzi SISRI prestano apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alle somme di volta in volta erogate, da svincolare all'atto delle restituzioni delle somme stesse.
5. La Ragioneria provvede a tal fine ad attivare in stretta correlazione appositi capitoli di bilancio di entrata e di spesa in partite di giro.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 14

(Disposizioni in materia di lavori pubblici)

1. Le disponibilità finanziarie già impegnate, in attuazione degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sui capitoli di spesa 522050, 522060 e 594020 vengono destinate al pagamento delle annualità di contributo relative agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è sorta obbligazione giuridicamente vincolante per contratti con imprese esecutrici dei lavori. Il dirigente del Settore lavori pubblici provvede con proprio provvedimento alle conseguenti sistemazioni contabili.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 15

(Passività pregresse delle Aziende di promozione turistica di Puglia)

1. Al fine di sostenere, sulla base delle previste verifiche contabili effettuate dai commissari liquidatori ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23, il pagamento delle passività pregresse delle Aziende di promozione turistica (APT) di Puglia, viene iscritto apposito stanziamento di lire 1 miliardo 750 milioni sul c.n.i. 4320 del bilancio regionale avente a oggetto "Pagamento passività pregresse delle APT di Puglia (l.r. 23/1996 - legge di variazione bilancio 2000)".

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 16

(Disposizioni in materia di impianti irrigui collettivi di proprietà regionale)

1. La validità delle norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32 è prorogata sino alla data di entrata in vigore della nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, sino e non oltre il 31 dicembre 2001".

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 17

(Integrazione alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 in materia del demanio e del patrimonio regionale)

1. Dopo il comma 2 sexies dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente comma 2 septies:

"2 septies Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex Istituto regionale d'incremento ippico pugliese (IRIIP) in Castelluccio dei Sauri sono fronteggiati con l'intero importo dei proventi rivenienti dall'alienazione del complesso 'ex SICEM' in Foggia".

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 18 (Modifica alla l.r. 9/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 9/2000 è così riformulato:

“1. Al fine di favorire l'incremento occupazionale in tutto il territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali che si trovano nella disponibilità o nell'uso degli stessi. L'incremento occupazionale deve essere documentato nella istanza”.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 19 (Disposizioni all'Amministrazione provinciale di Lecce per il centro di formazione professionale CNOS – Polivalente di Lecce)

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n.32 “Trasferimento all'Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS – Polivalente di Lecce”, già prorogate per l'anno 1999/2000 dall'articolo 24 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17, hanno validità anche per le annualità 2000/2001 del Programma operativo regionale (POR) – Puglia.

2. L'Amministrazione provinciale di Lecce può utilizzare gli operatori del centro Polivalente ex CNOS iscritti nell'albo o nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, alle proprie dipendenze, presso i Centri territoriali per l'impiego di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, secondo la previsione contenuta nell'apposita misura del “complemento di programmazione” per il Fondo sociale europeo (FSE) del POR Puglia 2000-2006. La Giunta regionale emana al riguardo apposite specifiche direttive.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

TITOLO II

**NORME IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO E
QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA**

Art. 20

(Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 è sostituito dal seguente:

“6. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, individua le funzioni assistenziali oggetto di specifico progetto obiettivo da finanziarsi in base al costo standard di produzione del relativo programma di assistenza. In fase di prima attuazione i progetti obiettivo individuati ai fini del finanziamento per costo standard di produzione sono i seguenti:

- a) assistenza a malattie rare;
- b) allarme sanitario e trasporto in emergenza, nonché funzionamento della centrale operativa;
- c) trapianti d'organo, di midollo osseo e di tessuto”.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le tariffe in vigore per le prestazioni rese dalle Aziende ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico e diritto privato, dagli ospedali dipendenti da enti ecclesiastici, dai presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dalle strutture private provvisoriamente accreditate vengono ridotte di cinque punti rispetto a quelle individuate per ciascuna tipologia di struttura dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 995 dell'8 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale e del riparto del fondo sanitario regionale per l'anno 2001, nei confronti delle strutture ospedaliere pubbliche, equiparate e private di cui al comma 2, per l'anno 2001, sono confermati i tetti di remunerazione fissati per le prestazioni a tariffa dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n.1832, ridotti del cinque per cento.

4. Ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è competenza dei Direttori generali delle ASL, nell'ambito di quanto definito dalla programmazione regionale, definire le attività da potenziare e da depotenziare, nonché il volume massimo di prestazioni, distinto per tipologia e per



Consiglio Regionale della Puglia

modalità di assistenza, che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare.

5. Le Aziende sanitarie sono tenute all'osservanza di quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di riduzione delle risorse finanziarie destinate al livello assistenziale ospedaliero e degli attuali indici di ospedalizzazione della assistenza sanitaria; le prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato vengono remunerate, sempre nei limiti invalicabili del tetto di remunerazione contrattualmente definito.

6. L'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22 e il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 5 maggio 1997, n.16 sono abrogati.

7. I criteri e le modalità per la remunerazione delle prestazioni sanitarie interessanti residenti di altre Regioni e di altri Paesi resi dalle Aziende ospedaliere, dalle ASL, dagli IRCCS pubblici e privati, dagli enti ecclesiastici e dalle strutture private transitoriamente accreditate saranno determinati dalla Giunta regionale nel documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale per l'anno 2001.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le prestazioni in day-hospital erogate dalle strutture pubbliche ed equiparate devono essere rese nel rispetto di protocolli preventivamente autorizzati dalla Regione secondo la regolamentazione dettata con deliberazione di Giunta regionale n. 2016 del 3 giugno 1998.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2001, alle Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere all'acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni in assenza dell'autorizzazione regionale alla spesa, che può essere concessa unicamente nei limiti delle assegnazioni finanziarie regionali.

10. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie devono riesaminare i contratti di consulenza tecnica, sanitaria e amministrativa in vigore e richiedere alla Regione la conferma di quelli ritenuti indispensabili per il funzionamento dei servizi; la conferma deve essere effettuata osservando il criterio di utilizzare prioritariamente dipendenti o servizi del servizio sanitario regionale e conseguentemente di contrattare con le Aziende sanitarie pubbliche di appartenenza le relative e necessarie consulenze.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 21

(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria)

1. Ai fini della verifica e del miglioramento dell'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e della remunerazione delle prestazioni dei soggetti erogatori presso i quali si registrano frequenze di ricoveri inappropriati, vengono definiti i seguenti standard:

- a) per l'anno 2001 riduzione delle percentuali di inappropriata rilevate con l'applicazione del progetto Protocollo di revisione dell'uso dell'ospedale (PRUO) del venti per cento fino ai valori soglia di inappropriata, del trenta per cento per l'intero ricovero e del quaranta per cento per la giornata di ammissione di ricovero;
- b) per l'anno 2001 la remunerazione complessiva dei soggetti erogatori che non realizzano l'obiettivo assegnato di cui alla lettera a), o che alla terza fase del progetto PRUO risultano comunque inadempienti rispetto all'obiettivo medesimo, è abbattuta nella misura non inferiore al 10 per cento.

2. La Giunta regionale nel documento di indirizzo economico-finanziario del servizio sanitario regionale per l'anno 2001 provvederà a definire ulteriori criteri e programmi per migliorare l'appropriatezza delle prestazioni.

3. Le Aziende USL hanno facoltà di verificare, ai fini della compensazione finanziaria, presso le Aziende ospedaliere l'appropriatezza della durata dei ricoveri che eccedono quella prevista dai relativi Diagnostic Related Group (DRG).

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 22

(Prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta)

1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di accreditamento istituzionale da parte del Ministero della sanità, ai sensi del d. lgs. 229/1999, sono assicurati, per l'anno 2001, con le stesse modalità e misure attualmente in vigore.



Consiglio Regionale della Puglia

2. Gli accreditamenti transitori delle strutture sanitarie e dei professionisti, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 o di provvedimenti regionali in materia, sono prorogati per l'anno 2001.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 23

(Disposizioni per le dotazioni organiche e il personale delle Aziende sanitarie)

1. Le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 2000, nonché ai posti per i quali alla stessa data risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso negli inquadramenti giuridici ed economici in atto.

2. Il numero dei dipendenti in servizio delle Aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro e non oltre il 31 dicembre 2001 deve risultare ridotto almeno del 2 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999.

3. Fino all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è fatto divieto alle Aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie non possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato con esclusione di quelle appartenenti al ruolo sanitario.

5. Sono portate a termine per i posti messi a concorso le procedure di assunzione di personale dei SERT di tutti i ruoli purchè ricompreso nella dotazione organica approvata dalla Regione.

6. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche, di cui ai commi 1 e 2, non devono comunque superare i limiti fissati dall'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 24

(Vincoli finanziari per i Direttori generali)

1. Le Aziende sanitarie sono tenute ad approvare e trasmettere alla Regione i rendiconti finanziari entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno successivo all'esercizio finanziario a cui si riferiscono, nonché a rispettare i termini di rendicontazione trimestrale previsti dalla l.r. 38/1994 e successive modificazioni.
2. Fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e del d. lgs. 229/1999, alle scadenze previste, l'accertamento di disavanzi di amministrazione nelle Aziende sanitarie, rilevato il mancato adempimento da parte del Direttore generale di quanto prescritto dalle leggi regionali nonché dai documenti di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, determina comunque la decadenza automatica dello stesso, secondo quanto previsto dalle specifiche norme dell'articolo 3 bis del d. lgs. 229/1999.
3. I Collegi dei revisori dei conti delle Aziende sanitarie sono tenuti a riferire alla Regione, con apposite relazioni scritte, obbligatoriamente e almeno trimestralmente, sui risultati dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; sono tenuti inoltre a trasmettere alla Regione, periodicamente e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento finanziario e sull'andamento dell'attività della ASL o dell'Azienda ospedaliera.
4. Il mancato adempimento di quanto disposto dal comma 3 comporta la decadenza del Collegio dei revisori.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 25

(Prestazioni specialistiche e ospedaliere erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati)

1. A norma del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni di cui agli articoli 8 quater, quinquies e sexies del d. lgs. 229/1999, i limiti di remunerazione per le prestazioni interessanti l'assistenza specialistica e ospedaliera erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati sono determinati, di norma annualmente, nell'ambito del documento di indirizzo economico-funzionale che costituisce atto di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia sanitaria della Regione Puglia.



Consiglio Regionale della Puglia

2. Nell'ambito delle linee e dei limiti fissati dalla programmazione regionale, a norma dell'articolo 8 quinquies del d. lgs. 229/1999, alle Aziende sanitarie territoriali compete l'individuazione dei soggetti interessati tra quelli di cui al comma 1 del presente articolo, l'individuazione delle funzioni e delle attività da potenziare e depotenziare, la definizione dei volumi, della tipologia e delle modalità di erogazione delle prestazioni richieste, gli accordi contrattuali con detti soggetti e la verifica del loro rispetto anche in materia di appropriatezza delle prestazioni erogate.
3. Fino a diversa deliberazione da parte della Giunta regionale, da adottarsi nell'ambito del documento di indirizzo economico-funzionale in materia sanitaria per l'anno 2001 e triennale 2001-2003, nei confronti dei soggetti privati provvisoriamente accreditati si applicano le disposizioni e i tetti di remunerazione previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n. 1832.
4. Le regressioni tariffarie, nella misura e secondo le progressioni fissate dalla deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 1999, n.1003, trovano applicazione, sempre nei limiti invalicabili del tetto massimo di remunerazione, a partire dal volume di prestazioni complessivamente erogate nel 1998, fatti salvi i depotenziamenti già determinati dal Direttore generale della ASL territorialmente competente.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie controllano e remunerano le suddette prestazioni nell'ambito del predetto ammontare di remunerazione e degli accordi contrattuali da sottoscrivere.
6. A norma del comma 2 dell'articolo 8 quater del d. lgs. 229/1999, la mancata sottoscrizione da parte dei soggetti interessati degli accordi contrattuali determina la sospensione dell'esercizio di attività sanitarie in accreditamento nel servizio sanitario regionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 26

(Disposizioni e vincoli applicativi alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16)

1. Le risorse finanziarie assegnate dalla Regione alle Aziende sanitarie per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 46 della l.r. 9/2000 possono essere utilizzate esclusivamente per gli operatori che alla data del 31 dicembre 1999 erano adibiti per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 16/1987.



Consiglio Regionale della Puglia

2. Alle Aziende sanitarie è fatto divieto di aumentare il numero degli operatori esistenti alla data del 31 dicembre 1996 e adibiti per le finalità della l.r. 16/1987 e successive modificazioni e integrazioni.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 27

(Prime disposizioni applicative dell'articolo 8 ter del d. lgs. 229/1999)

1. La verifica di compatibilità del progetto per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 8 ter, comma 2, del d. lgs. 229/1999 è effettuata da parte della Regione, oltre che nei casi di rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, anche nei casi di denuncia di inizio di attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537, qualora le opere comportino la modifica di destinazione di immobili o la manutenzione straordinaria o revisione o installazione di impianti tecnologici finalizzati alla realizzazione di strutture sanitarie o socio-sanitarie.

2. Il Comune acquisisce la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in tutti i casi in cui le opere per le quali è stata rilasciata concessione edilizia o presentata denuncia di inizio d'attività non sono iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le opere pubbliche delle ASL e delle Aziende ospedaliere la deliberazione del Consiglio regionale con la quale viene finanziato intervento ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 equivale alla verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 ter del d. lgs. 229/1999.

-

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola il procedimento e individua gli standard di strutture o capacità produttive per l'applicazione dell'articolo 8 ter, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. 229/1999.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 28

(Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Oncologico" di Bari: proroga disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della l.r. 17/1999 sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 2001.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 29

(Disposizioni in materia di trapianto - legge regionale 21 novembre 1996, n. 25)

1. I benefici di cui alla l.r. 25/1996, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n.14, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge si applicano ai dipendenti della Regione Puglia e loro familiari conviventi che per motivi istituzionali risultano residenti fuori regione.
2. Il termine trapianto di cui all'articolo 1 della l.r. 25/1996 deve essere inteso nel senso che, oltre al trapianto di interi organi, comprende ogni tipo di trapianto, ivi compreso quello autologo, ovvero il trasferimento di materiale cellulare o tessutale da una parte a un'altra del corpo di uno stesso individuo.
3. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefici eventualmente concessi dalla Regione di residenza, sono erogate dalla ASL di provenienza residenziale dei dipendenti regionali ed è rimborsata dalla Regione a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio autonomo.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 "Trattamento di previdenza del personale regionale" e successive modifiche e integrazioni sono abrogati.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I democratici, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 31

(Disposizioni straordinarie per gli Istituti autonomi case popolari - IACP)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di disciplina del nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e del contestuale riordino dell'intera materia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, viene nominato un Commissario straordinario per ciascun IACP.
2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario gli organi in carica cessano la loro funzione, a eccezione del Collegio sindacale.
3. Il Commissario straordinario assume i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'IACP e ha il compito di provvedere, entro diciotto mesi dalla data della sua nomina, alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi IACP, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale da inviare alla Giunta regionale.
4. Al Commissario straordinario è corrisposto un compenso pari a quello previsto per il Presidente.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 32

(Determinazioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica)

1. A far data dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, cessano dalle funzioni gli organi statutari di gestione e di amministrazione dei Consorzi di bonifica integrale di Puglia, a eccezione dei Collegi sindacali.
2. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma, e per non oltre sei mesi, i Consorzi di bonifica sono amministrati da sei Commissari, da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono sospese le procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 in caso di commissariamento dei Consorzi.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

Art. 33

(Comitato tecnico consultivo - legge regionale 4 luglio 1997, n. 18)

1. I compensi previsti dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 18/1997 sono raddoppiati. Al segretario del Comitato compete un gettone di presenza per ogni seduta pari al 50 per cento degli importi così come sopra determinati.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro).

Art. 34

(Modifica all'articolo 36, comma 1, della l.r. 9/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 (Contributo alla Comunità montana Murgia tarantina) della l.r. 9/2000, dopo la parola "costituzione", la lettera "e" è sostituita con una virgola e dopo la parola "avvio" sono aggiunte le parole "e di gestione".

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista e Verdi e l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, I democratici e Rinnovamento italiano e il cons. Madaro)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario De Cristofaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO
(Vito Leonardo Aloisi-Carmine Dipietrangelo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Angelo Cera – Simone Brizio)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Renato Guaccero)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Guaccero', written over the printed name of the Secretary of the Council.

BILANCIO DI PREVISIONE 2000
1^ VARIAZIONE
RIEPILOGO

| | COMPETENZA | CASSA |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PARTE PRIMA: ENTRATA | | |
| TOTALI MAGGIORI ENTRATE VINCOLATO | 1.019.267.532.831 | 1.019.267.532.831 |
| TOTALI MINORI ENTRATE VINCOLATO | -8.000.000.000 | -8.000.000.000 |
| TOTALI MAGGIORI ENTRATE AUTONOMO | 124.365.464.844 | 124.365.464.844 |
| TOTALI MINORI ENTRATE AUTONOMO | -90.603.420.724 | -90.603.420.724 |
| TOTALE GENERALE | 1.045.029.576.951 | 1.045.029.576.951 |
| PARTE SECONDA: SPESA | | |
| TOTALI MAGGIORI SPESE VINCOLATO | 1.039.267.532.831 | 1.039.267.532.831 |
| TOTALI MINORI SPESE VINCOLATO | -28.000.000.000 | -28.000.000.000 |
| TOTALI MAGGIORI SPESE AUTONOMO | 96.699.960.705 | 96.699.960.705 |
| TOTALI MINORI SPESE AUTONOMO | -62.937.916.585 | -62.937.916.585 |
| TOTALE GENERALE | 1.045.029.576.951 | 1.045.029.576.951 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
VINCOLATO MAGGIORI ENTRATE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 2032110 | TRASFERIMENTO FONDI DALLO STATO PER ATTUAZIONE PROGRAMMI INTERREGIONALI. (LEGGI 578/96 - 135/97 E 423/98) | 846.977.000 | 846.977.000 |
| 2057950 | FINANZIAMENTI STATALI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLA RIFORMA FONDARIA (L.386/76) | 1.256.250.000 | 1.256.250.000 |
| 2031006 | ASSEGNAZIONI STATALI PER COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA FINALIZZATO DI RICERCA "VITIVINICOLO". L. 752/86 ART. 4 LETT. B E L. 201/91. | 28.215.000 | 28.215.000 |
| 2032319 | ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE PER LA ISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DELLE STATISTICHE AGRARIE NAZIONALI E REGIONALI (LEGGI 78/96 - 135/97 E 423/98) | 974.907.000 | 974.907.000 |
| 2041100 | ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER FUNZIONI DELEGATE DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED IPOFERTILITA' (L.752/86 ART.4 COMMA 2 E L.201/91) | 492.199.000 | 492.199.000 |
| 2051415 | ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE IN ORDINE AL FONDO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI PER L'ANNO CORRENTE -DECRETO N.7578/E3 DEL 4/06/99 DEL MINISTRO DEGLI INTERNI. | 320.866.400 | 320.866.400 |
| 4111115 | "RESTITUZIONE DI SOMME RISCOSE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONI DEGLI ENTI GESTORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE VINCOLATE ALLA SPECIFICA DESTINAZIONE" | 1.477.921.496 | 1.477.921.496 |
| 2032358 CNI | ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE PUGLIA. DELIBERA CIPE N.142/1999. | 442.225.000.000 | 442.225.000.000 |
| 2032359 CNI | ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE PUGLIA. DELIBERA CIPE N.14/2000. | 564.570.000.000 | 564.570.000.000 |
| 3040000 CNI | TRASFERIMENTI DALL' ISTAT DI FONDI PER L'ATTIVITÀ REGIONALE INERENTE IL 5° CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA | 678.932.000 | 678.932.000 |
| 2032315 CNI | ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE - D.L.VO 173/98 ART. 13 COMMA 1 | 4.737.000.000 | 4.737.000.000 |
| 2032316 CNI | ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERVENTO REGIONALE SULLA BIODIVERSITA' - D. L.VO 173/98 | 382.962.935 | 382.962.935 |
| 2032317 CNI | ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI LATTIERO-CASEARIO - L. 423/98. | 1.276.302.000 | 1.276.302.000 |
| | TOTALI | 1.019.267.532.831 | 1.019.267.532.831 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
VINCOLATO MINORI ENTRATE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 5125112 | MUTUO DODICIENNALE CON AMMORTAMENTO FINANZIATO DALLO STATO PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TPRL - (L.N.194/98 ART.2 COMMA 5) | -8.000.000.000 | -8.000.000.000 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
VINCOLATO MAGGIORI SPESE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 111154 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE "ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE ZOOTECNICO". L. 578/96 E DM 50804/97. | 846.977.000 | 846.977.000 |
| 112045 | SPESE PER LA GESTIONE SPECIALE - RIFORMA FONDIARIA. L.386/76. | 1.256.250.000 | 1.256.250.000 |
| 112071 | PROGRAMMA FINALIZZATO DI RICERCA "VITIVINICOLO". L.752/86 ART. 4 LETT.B QUOTA STATO. | 28.215.000 | 28.215.000 |
| 114142 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DELLE STATISTICHE AGRARIE NAZIONALI E REGIONALI. L. N. 578/96, L.135/97 E L.423/98. | 974.907.000 | 974.907.000 |
| 114145 | SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DAL MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME, L.752/86 ART. 4, COMMA 2). | 492.199.000 | 492.199.000 |
| 121086 | ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE IN ORDINE AL FONDO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI PER L'ANNO CORRENTE -DECRETO N.7578/E3 DEL 4/06/99 DEL MINISTRO DEGLI INTERNI. | 320.866.400 | 320.866.400 |
| 551041 | FONDO REGIONALE TRASPORTI F.R.T. INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL T.P.R.L.AUTOMOBILISTICO, TAMVIARIO, FILOVIARIO E LACUALE (ART.4, COMMA2, LETT. D L.R. N.13/99) | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| 961001 | TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD AZIENDE PER INTERVENTI LEGATI AD ASSI PRIORITARI DI SVILUPPO.OB 1.ANNO CORRENTE.QUOTA CARICO DELLA CEE .REG.CEE 2084/93 | 508.929.071 | 508.929.071 |
| 961002 | TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED AD AZIENDE PER INTERVENTI TENDENTI ALL'INSERIMENTO E REINSERIMENTO DI PERSONE ALLA RICERCA DI OCCUPAZIONE. OB.3 . ANNO CORRENTE. QUOTA A CARICO DELLA CEE REG. CEE 2084/93. | 395.720.186 | 395.720.186 |
| 961003 | TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD AZIENDE PER INTERVENTI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OCCUPATI. OB.4. ANNO CORRENTE .QUOTA A CARICO DELLA CEE. REG. CEE 2084/93. | 178.890.142 | 178.890.142 |
| 961004 | TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD AZIENDE PER INTERVENTI LEGATI AD ASSI PRIORITARI DI SVILUPPO.QUOTA A CARICO DELLO STATO. OB.1 ANNO CORRENTE . REG. CEE 2084/93. L.845/78. | 128.429.391 | 128.429.391 |
| 961005 | TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD AZIENDE PER INTERVENTI ALL'INSERIMENTO E REINSERIMENTO DI PERSONE ALLA RICERCA DI OCCUPAZIONE. OB 3.ANNO CORRENTE. QUOTA A CARICO DELLO STATO REG. CEE 2084/93. L. 845/78. | 105.526.651 | 105.526.651 |
| 961006 | TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD AZIENDE PER INTERVENTI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OCCUPATI.OB.4. ANNO CORRENTE. QUOTA A CARICO DELLO STATO. REG. CEE. 2084/93 L. 845/78 | 9.540.807 | 9.540.807 |
| 961015 | TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO CORRENTE - QUOTA A CARICO DELLA REGIONE (L.R.N.54/78). | 150.571.064 | 150.571.064 |
| 961019 | ONERI DERIVANTI DA RECUPERI COMPENSAZIONI E SALDI A SOGGETTI ATTUATORI DI ATTIVITA' DI F.P. 89/90 - 90/91. ART. 21 L.R. 14/98. | 314.184 | 314.184 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
VINCOLATO MAGGIORI SPESE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 3063 | SPESE PER L'ATTIVITÀ REGIONALE 5° CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA | 678.932.000 | 678.932.000 |
| 111159 | SPESE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE - D.L.VO 173/98 ART. 13 COMMA 1 | 4.737.000.000 | 4.737.000.000 |
| 111160 | SPESE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERVENTO REGIONALE SULLA BIODIVERSITA' - D. L.VO 173/98 | 382.962.935 | 382.962.935 |
| 111161 | SPESE PER INTERVENTI LATTIERO-CASEARIO - L. 423/98. | 1.276.302.000 | 1.276.302.000 |
| 1082080 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE PUGLIA. DELIBERA CIPE N.142/1999. | 442.225.000.000 | 442.225.000.000 |
| 1082090 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE PUGLIA. DELIBERA CIPE N.14/2000. | 564.570.000.000 | 564.570.000.000 |
| TOTALI | | 1.039.267.532.831 | 1.039.267.532.831 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
VINCOLATO MINORI SPESE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 551042 | FONDO REGIONALE TRASPORTI F.R.T. INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL T.P.R.L.FERROVIARIO E METROPOLITANO (ART.4, COMMA2, LETT. B L.R. 13/99). | -28.000.000.000 | -28.000.000.000 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
AUTONOMO MAGGIORI ENTRATE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 1011040 | GETTITO IRAP AL NETTO DELLE QUOTE RISERVATE ALLO STATO AI SENSI DELL'ART. 26 D.L.VO 446/97. - QUOTA PARTE 10% ATTRIBUITA AL BILANCIO AUTONOMO (D.L.VO 446/97). | 45.400.000.000 | 45.400.000.000 |
| 1012000 | TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI (L.R. 13/1/1972, N.1,ART.8 E SEGG.) | 3.313.513 | 3.313.513 |
| 1012020 | CONTRIBUTI DI SORVEGLIANZA DOVUTI DALLE AZIENDE DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE (ART.31 L.R. 79/1980; D.LGS. N. 230/1991; N.31/1992). | 28.000.000 | 28.000.000 |
| 1012025 | CANONI DA CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO MARITTIMO. (L.494/1993) | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1013200 | ADDIZIONALE IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO (L.R.13/92) | 1.506.316.072 | 1.506.316.072 |
| 1017000 | SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVI A TRIBUTI REGIONALI (L.R. 32/99 - ART. 4) | 29.651.524 | 29.651.524 |
| 1018000 | IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (L.R. 25/99) | 411.085.182 | 411.085.182 |
| 2032000 | ALIQUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE DI PRODOTTO DELLA COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI DI IDROCARBURI NEI TERRITORI DELLA PUGLIA. (ART.20, COMMA 1 - D.L.VO N.625/96) - COLLEGATO AL CAP. USCITA 635050 | 1.905.471.004 | 1.905.471.004 |
| 2033845 CNI | RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DELLE SOMME ANTICIPATE AI COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2000. ORDINANZA N.3095 DEL 23.11.2000 DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO AL CAPITOLO DI SPESA 531055). <i>LEGG. Di VARIAZ. AL Bil. 2000</i> | P.M. | P.M. |
| 3061110 | PROVENTI DELLE INDENNITA' DOVUTE PER REALIZZAZIONE OPERE ABUSIVE (L. 1497 DEL 29.6.1939 - ART.15) | 1.252.225.655 | 1.252.225.655 |
| 3061500 | RIMBORSO SPESE INDENNITA' DI MISSIONE ESEGUITE PER C/ DI SOGGETTI PRIVATI NELLE MATERIE "ACQUE MINERALI E TERMALI" E "CAVE E TORBIERE" ART.25 L.R.20/80 E DPR 128/59 E LR 37/85 | 1.255.000 | 1.255.000 |
| 3062200 | PROVENTI DERIVANTI DA RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DEMANIO IDRICO - L. 18/99 ART. 18. | 2.019.280.155 | 2.019.280.155 |
| 3062300 | INTROITI DERIVANTI DALLA REFUSIONE DI SPESE LEGALI DESTINATE AL PAGAMENTO DI COMPETENZE PROFESSIONALI A LEGALI INTERNI. | 74.795.094 | 74.795.094 |
| 3064000 | RESTITUZIONE DI SOMME ANTICIPATE E NON UTILIZZATE DAL CASSIERE CENTRALE | 861.391.689 | 861.391.689 |
| 3065020 | RIMBORSO E RECUPERI VARI EFFETTUATI DA ENTI | 15.562.304.426 | 15.562.304.426 |
| 3065025 | RECUPERI DAI COMUNI A SEGUITO DI MANCATA UTILIZZAZIONE DI CONTRIBUTI PER COSTRUZIONE E GESTIONE DI ASILI NIDO. LL.RR. 62/79 E 17/75. LL.SS. 412/75 E 891/77 | 697.013.391 | 697.013.391 |
| 3065035 | SOMMA DOVUTA DALLO STATO PER ELABORAZIONE MODELLI 730 DIPENDENTI REGIONALI. (L.413/91 - ART. 78, COMMI 16 E 22; D.P.R. N.395/92 - ARTT. 6 E 18) | 155.863.454 | 155.863.454 |
| 3065049 | AVANZI FINANZIARI DELLE CESSATE GESTIONI DI AUTOSERVIZI IN AFFIDAMENTO REGIONALE | 1.770.535.545 | 1.770.535.545 |
| 3065050 | RECUPERI CONTRIBUTI D'ESERCIZIO EROGATI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO IN AGGIUNTA AL F.N.T. L.S.151/81 (L.R. 11/90 ART. 1 U.C.) | 10.105.000 | 10.105.000 |
| 3065082 | PROVENTI DERIVANTI ALLA REGIONE IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DELLE ISPEZIONI E DEI CONTROLLI VETERINARI DEGLI ANIMALI VIVI E DI TALUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (D.LVO 432/98) - COLLEGATO AL CAP. USCITA 712055. | 32.558.969 | 32.558.969 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
AUTONOMO MAGGIORI ENTRATE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|--------------------|---|------------------------|------------------------|
| 3071100 | PROVENTI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE LEGGE 382-LL. RR.67/80-5/85 E 11/89 | 509.089.243 | 509.089.243 |
| 3084000 | RESTITUZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA AUTONOMA DEL CONSIGLIO REGIONALE | 10.809.186.961 | 10.809.186.961 |
| 4091000 | ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI. LL.RR.67/80 E 5/85, 27/95 ART.30 | 1.631.746.545 | 1.631.746.545 |
| 4091100 | INTROITI DIVERSI PROVENIENTI DA VENDITE_O RECUPERI DI ANTICIPAZIONI L.386/76 | 1.289.127.413 | 1.289.127.413 |
| 4091150 | PROVENTI DA ALIENAZIONI DI CUI ALL'ART.20 DELA L.R. 30/06/1999 N.20. | 273.618.770 | 273.618.770 |
| 4110600 | FONDI RIVENIENTI DAGLI ENTI GESTORI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DALLE AZIENDE PER AVANZO DI GESTIONE ATTIVITA' FORMATIVE DEGLI ANNI RECEDENTI | 3.338.170 | 3.338.170 |
| 4111105 | QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONCESSI CON L.R. N.66/80. PICCOLA PROPRIETA' COLTIVATRICE. | 240.225.969 | 240.225.969 |
| 1021100 CNI | ASSEGNAZIONE STATALE PER PERDITA DI ENTRATA REALIZZATA PER L'ANNO 1998 DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELL'ACCISA SULLA BENZINA - ART. 4 L. 290/2000. | 33.652.000.000 | 33.652.000.000 |
| 2038071 CNI | CONSOLIDAMENTO, A DECORRERE DALL'ANNO 2000, DEI TRASFERIMENTI STATALI IN FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE DELL'IMPOSTA DI TRASCRIZIONE (ARIET) - ART. 1L. 290/2000. | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2038080 CNI | TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CHIUSURA CONTABILITA' SU C/C INFRUTTIFERO N. 23152-"REGIONE PUGLIA L. 219/81" ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO. | 4.130.966.100 | 4.130.966.100 |
| | TOTALI | 124.365.464.844 | 124.365.464.844 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
AUTONOMO MINORI ENTRATE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 1012010 | TASSE REGIONALI PER L'ESERCIZIO VENATORIO E PER LE CONCESSIONI REGIONALI RIVENIENTI DA AZIENDE FAUNISTICO - VENATORIE, AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE, CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE, CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA DI ALLEVAMENTO, APPOSTAMENTI FISSI. (L.R. 27/98) | -100.000.000 | -100.000.000 |
| 1013000 | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (L.R.13/1/72, N.1 ART.12 E SEGG.) | -24.760.000.000 | -24.760.000.000 |
| 1013400 | TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI. (ART-3, COMMI DA 24 A 38, L.549/95) - COLLEGATO AI CAPP. 611086 E 611087 | -5.000.000.000 | -5.000.000.000 |
| 1013600 | TASSA REGIONALE PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI UNIVERSITARI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE. (ART.39 - L.R. 12/96) | -80.000.000 | -80.000.000 |
| 2038051 | FONDO DI COMPENSAZIONE INTERREGIONALE ALIMENTATO DALLE ECCEDEnze FINANZIARIE REALIZZATE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. (ARTT.41 E 42 D.L.VO 446/97) - IVI COMPRESI SALDI ESERCIZI PRECEDENTI | -38.211.171.554 | -38.211.171.554 |
| 2058750 | ASSEGNAZIONE STATALE PER CONCORSO 90% RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO PER INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI GIUGNO - OTTOBRE 1996. L.31/12/96, N.677_(COLLEGATO AL CAP. USCITA 594010) | -218.960 | -218.960 |
| 3061300 | FONDI RIVENIENTI DAL D.P.R. 616/77 - RETTE DA PRIVATI PER RICOVERI ANZ IANI E * MINORI PRESSO STRUTTURE EX ONPI,ENAOLI,G.I. | -300.000.000 | -300.000.000 |
| 3061800 | INTROITI DERIVANTI DALLE SOMME VERSATE DAI CONCESSIONARI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI | -10.000.000 | -10.000.000 |
| 3062100 | PROVENTI E DIRITTI PER PRESTAZIONI RESE DA UFFICI E SERVIZI REGIONALI | -250.000.000 | -250.000.000 |
| 3065000 | RIMBORSO DI SOMME NON UTILIZZATE DA FUNZIONARI DELEGATI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E RIVENIENTI DA ACCREDITAMENTO A LORO FAVORE. | -3.498.409.910 | -3.498.409.910 |
| 3065022 | RECUPERO DALLO STATO PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER GLI APPRENDISTI ARTIGIANI (L.449/97 ART. 48 COMMA 9) - (COLLEGATO AL CAP.217016) | -5.948.620.300 | -5.948.620.300 |
| 3065030 | PROVENTI RIVENIENTI DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI | -4.800.000.000 | -4.800.000.000 |
| 3065070 | RECUPERO DA ENTI PER SPESE RELATIVE AL PERSONALE REGIONALE COMANDATO | -1.000.000.000 | -1.000.000.000 |
| 3065550 | ENTRATE DIVERSE E VARIE PROVENIENTI DALLA GESTIONE LIQUIDATORIA EX ERSAP E GESTIONE SPECIALE RIFORMA FONDARIA. | -1.900.000.000 | -1.900.000.000 |
| 3066210 | CONTRIBUTO CINSEDO PER QUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE PUGLIA DELLA CONVENZIONE RAI-CINSEDO DEL 4/02/97 | -25.000.000 | -25.000.000 |
| 3072000 | INTERESSI ATTIVI | -1.800.000.000 | -1.800.000.000 |
| 3072050 | PROVENTI RISCOSSI PER DELEGA DAL MINISTERO LL.PP. PER TRANSITO VEICOLI TRASPORTI ECCEZIONALI DA RIVERSARE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE (ART.6 L.R.14/86) - COLLEGATO AL CAPITOLO DI SPESA 531060 | -50.000.000 | -50.000.000 |
| 4091050 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI IN ATTUAZIONE A LL'ART.11 L.386/76 | -1.600.000.000 | -1.600.000.000 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
AUTONOMO MINORI ENTRATE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|
| 4114150 | FONDI DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LL.RR. 3/77 33/80-16/81 RESTITUZIONE DAI COMUNI | -900.000.000 | -900.000.000 |
| 4114300 | SOMME RIVENIENTI DA INDICIZZAZIONI, VARIAZIONE TASSI E RECUPERI (ART.23 LEGGE 457/78) PER INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI NONCHE' DALLA TRASFORMAZIONE DELLE COOPERATIVE DA PROPRIETA' INDIVISA A DIVISA (ART. 18 LEGGE 179/92). | -370.000.000 | -370.000.000 |
| | TOTALI | -90.603.420.724 | -90.603.420.724 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
AUTONOMO MAGGIORI SPESE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 1040 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE L.6/12/73, N.853 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1060 | SPESE VARIE D'UFFICIO. LEGGE 6.12.1973, N. 853 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 1120 | COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI E DA PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE; SPESE PER INIZIATIVE POPOLARI L.R. N.14 DEL 4/7/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 1130 CNI | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CO.RE.COM. - L.R. 3/2000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 1260 | FONDO A DISPOSIZIONE PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE L.R.32/81. | 140.000.000 | 140.000.000 |
| 1354 | CONTRIBUTO PER ADESIONE AL CINSEDO. L.R. 32/84. | 62.000.000 | 62.000.000 |
| 1720 | SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI. QUOTA PARTE COMPRESI GLI ONERI PREGRESSI. | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 |
| 3029 | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI | 970.000.000 | 970.000.000 |
| 3062 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ESPLETATE ALL'ESTERO LL.RR.18/74, 23/74, 42/79, 16/80, 2/81 E 26/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 3365 | C.C.N.L. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE. | 4.600.000.000 | 4.600.000.000 |
| 3380 | SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LA RAPPRESENTANZA REGIONALE E PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA REGIONE. | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 3685 | UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI. (ART.30 L. R.27/95). | 2.189.000.000 | 2.189.000.000 |
| 3460 | SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI MOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI REGIONALI. | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 3470 | SPESE PER TRASLOCHI E FACCHINAGGIO. | 280.000.000 | 280.000.000 |
| 3500 | SPESE PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE D'UFFICIO, PER FOTOCOPIATRICI E PER LESECUZIONE DI LAVORO IN SERVICE S.O. | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 3520 | SPESE VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA E FORNITURA DI MATERIALE SPECIALE, FORNITURA DI STAMPATI, CARTA BIANCA E DA LETTERA, RILEGATURA; SPESE PER LA STAMPA DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI DELLA REGIONE E DEI RELATIVI DOCUMENTI, DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 3650 | SPESE PER ACQUISTO DI SUPPORTI INFORMATICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI. | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 3830 | DEVOLUZIONI A PROVINCE E COMUNI DI QUOTA GETTITO IRAP A COMPENSAZIONE ICIAP E TASSE DI CONCESSIONE SOPPRESSE. (ART. 27 D.LVO 446/97). | 11.544.825.001 | 11.544.825.001 |
| 3840 | SGRAVI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA REGIONALE. | 170.000.000 | 170.000.000 |
| 4130 CNI | SPESE PER IL PAGAMENTO DEGLI OPERAI FORESTALI DI CUI ALLA L.R. 9/2000, ART. 19 | 975.000.000 | 975.000.000 |
| 4320 CNI | PAGAMENTO PASSIVITA' PREGRESSE DELLE AA.P.T. DI PUGLIA (L. R. 23/96 E L. R. DI VARIAZ. BILANCIO 2000) | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 |
| 4942 | GESTIONE LIQUIDATORIA EX ERSAP - ONERI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DI CUI ALL'ART.2 - L.R. N.18/97 IVI INCLUSE SPESE LEGALI, INTERESSI DI MORA, RIVALUTAZIONE E DEBITI DELLA COOPERAZIONE E DELL'ATTIVITA' DI SVILUPPO- SPESE DERIVANTI DA SEN | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |
| 112093 | SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL CAMPO DELLA BONIFICA ART.70 R.D. N. 350 DEL 25.5.1895. S.O. | 100.000.000 | 100.000.000 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
AUTONOMO MAGGIORI SPESE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|---------------|--|----------------|------------------|
| 113060 | SPESA PER COLLABORAZIONI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI UTENTI DI MOTORI AGRICOLI L.R.30/82. | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 114110 | SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI DIFESA ATTIVA DELLE COLTURE AGRARIE(L.R.N. 32/80). | 476.913.146 | 476.913.146 |
| 121012 | SPESA PER IL FINANZIAMENTO E COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE AI SENSI DEL PIANO FORESTALE NAZIONALE. L.752/86. | 240.028.000 | 240.028.000 |
| 131010 | MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA ED INTEGRAZIONE (ART.13 DELLA L.R. N.54/80). | 1.890.000.000 | 1.890.000.000 |
| 181022 CNI | SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER+, QUOTA REGIONALE. | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 191070 | L.R.N.3/90 - ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA SU MUTUI DI RIPIANAMENTO ESPOSIZIONI DEBITORIE. | 2.326.169 | 2.326.169 |
| 191126 | SPESE PER DEBITORIA PREGRESSA CREDITO AGRARIO PER ANNI SUCCESSIVI AL 1989. L.R. 21/94 E DGR. 33/96. | 367.266.729 | 367.266.729 |
| 213010 | SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO ANNO CORRENTE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI PER L'ARTIGIANATO IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (L.8.8.85 N.443, ART.13, L.R. 17.01.88 N.2 ART.29). | 600.000.000 | 600.000.000 |
| 216015 | PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE A FIERE MOSTRE ED ESPOSIZIONI(ART. 6 L.R. N. 48/75. ART. 6 L.R. N. 5/95). | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 311010 | SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA DOMANDA TURISTICA E PER LA PROPAGANDA.L.R.N.28/78. | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 531055 CNI | ANTICIPAZIONE AI COMUNI 'GRAVEMENTE DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2000. ORDINANZA N.3095 DEL 23.11.2000 DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (ALLEGATO AL CAP. D'ENTRATA 2033845) LEGGE N. 48/95 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 552026 | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI E PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI. (ART. 14, COMMA 2) LETT.B,D.LEG.VO 422/97). | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 562014 CNI | TRASFERIMENTI PER RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA S.E.A.P. SPA (L. R. 1ª VARIAZIONE AL BILANCIO 2000) | 10.824.000.000 | - 10.824.000.000 |
| 594015 | TRASFERIMENTI AI COMUNI ANNUALITA' PER CONCORSO INTERESSI SU MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. (L.R. 27/85). | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 |
| 611087 | SPESE PER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E LE ALTRE ATTIVITA' DI CUI ALLA L. 549/95 ART. 3 COMMA 27 ANNO CORRENTE E PRECEDENTI. | 2.188.000.000 | 2.188.000.000 |
| 611035 | SPESE PER LA PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 05/01/1994, N.36 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 781076 CNI | TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE UU.SS.LL. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO. L.R. 25/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ONERI PREGRESSI ANNI 1998 1999. | 1.778.762.060 | 1.778.762.060 |
| 813012 | PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DI MUSICA,TEATRO E CINEMA L.R. 11/5/90 N.28. | 600.000.000 | 600.000.000 |
| 931010 | SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DIRETTE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. N.42/1980 ARTT.10 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 23) | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 952060 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA IV CONFERENZA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE. (LEGGE DI BILANCIO 2000) | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 961017 | TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AL C.R.F.P. "G. PASTORE" DI BARI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. | 500.000.000 | 500.000.000 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
AUTONOMO MAGGIORI SPESE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 961031 | ONERI PREGRESSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. 89/91, ART. 29, AGLI OPERATORI DELLA F.P. | 81.839.600 | 81.839.600 |
| 966025 | PERSONALE EX CIPI DI CUI ALLE LL.RR. 31 E 33/82 - 38/87 PER TRANSAZIONE GIUDIZIARIE E SENTENZE ESECUTIVE. | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 1081260 CNI | QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA-ALBANIA. | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1082260 CNI | QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA-GRECIA | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1121040 | ANNUALITA' PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART.4 BIS D.L. 12/9/93- E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI DA R | 40.900.000.000 | 40.900.000.000 |
| | TOTALI | 96.699.960.705 | 96.699.960.705 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
AUTONOMO MINORI SPESE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|-------------|---|----------------|----------------|
| 1270 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA G.R. L.R.18/74. | -100.000.000 | -100.000.000 |
| 2020 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DI SPESE AI COMPONENTI ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE-LLRR N.29/74 E N.27/75.N. 15/78 ART. 11. L.R.N. 68/80 | -11.000.000 | -11.000.000 |
| 3021 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART.28 DELLA L.R. 21/94. | -600.000.000 | -600.000.000 |
| 3024 | ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 7/97 ART.27. | -400.000.000 | -400.000.000 |
| 3031 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE. S.O. | -570.000.000 | -570.000.000 |
| 3054 | INTERESSI, RIVALUTAZIONE, SPESE LEGALI E PROCEDIMENTALI E RELATIVI ACCESSORI DI LEGGE. | -4.000.000.000 | -4.000.000.000 |
| 3220 | SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.- L.R. N. 43/79. | -75.000.000 | -75.000.000 |
| 3400 | FITTO DI LOCALI. | -300.000.000 | -300.000.000 |
| 3640 | SPESE PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, GESTIONALI E DI PROGRAMMAZIONE. | -100.000.000 | -100.000.000 |
| 3660 | IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI, CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI AL PATRIMONIO REGIONALE A CURA SETTORE ECONOMATO. | -50.000.000 | -50.000.000 |
| 3670 | IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI ALL'ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE. | -50.000.000 | -50.000.000 |
| 4120 | SPESE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI CON OPERAI A TEMPO INDETERMINATO IMPIEGATI DIRETTAMENTE PER I LAVORI FORESTALI (L.R. 22/82). | -116.877.000 | -116.877.000 |
| 112072 | ATTIVITA' PER REDAZIONE INVENTARIO POTENZIALE VITICOLO REGIONALE (REG. U.E. N. 493/99 E D.M. 28/10/99). | -100.000.000 | -100.000.000 |
| 113042 | TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE DI SOMME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI INDENNITA' COMPENSATIVA: ONERI PREGRESSI ANNI 1989 AL 1999. L.R.15/78 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZ. | -846.506.044 | -846.506.044 |
| 121013 | SPESE PER IL FINANZIAMENTO, COFINANZIAMENTO O ADESIONE AD INIZIATIVE DI RICERCA, INFORMAZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE NEL COMPARTO FORESTALE. L.752/86. | -40.000.000 | -40.000.000 |
| 121050 | SPESE PER LE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEI TERRENI COMPRESI NEL RIMBOSCHIMENTO E PER GLI INTERVENTI MANUTENTORI SUI RIMBOSCHIMENTI REALIZZATI AI SENSI DELL'ART. 60 DELLA LEGGE 29/4/49, N. 264 L.R.25/74. | -83.151.000 | -83.151.000 |
| 131025 | SPESE PER ONERI CONNESSI ALLA REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI E APPROVAZIONE VARIANTI SUPPLETTIVE PER OPERE DI BONIFICA APPROVATE IN ATTUAZIONE L.R.54/80. | -100.000.000 | -100.000.000 |
| 131078 | SPESE PER SORTE CAPITALE E PER INTERESSI LEGALI E/O DI MORA DOVUTI PER RITARDATI PAGAMENTI LAVORI VARI CONSORZI DI BONIFICA. | -1.890.000.000 | -1.890.000.000 |
| 521010 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE IN FAVORE DI ENTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP. E/O DI PUBBLICO INTERESSE. L.R.27/85 E 4/94. | -4.500.000.000 | -4.500.000.000 |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
AUTONOMO MINORI SPESE**

| N. CAPITOLO | DESCRIZIONE | COMPETENZA | CASSA |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|
| 531040 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE, L'ATTIVITA' E GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE | -900.000.000 | -900.000.000 |
| 551020 | TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO MERCI. (DPR N.616/1977, L.R.N.29/1979). | -60.000.000 | -60.000.000 |
| 552012 | FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT - ESERCIZIO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI, TRAMVIARI, FILOVIARI E LACUALI (L.R. N° 13/1999 ART. 4 COMMA 2 LETT. A). | -137.731.300 | -137.731.300 |
| 552014 | TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE A TITOLO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PERSONALE AUTOLINEE - ART. 5 L.R.13/82. | -100.000.000 | -100.000.000 |
| 552018 | FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT: ESERCIZIO DEI SERVIZI MARITTIMI ED AEREI (L.R. N° 13/1999 ART. 4 COMMA 2 LETT. C). | -202.268.700 | -202.268.700 |
| 562011 | SPESE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE ISOLE TREMITI. ART. L.549/95. | -50.000.000 | -50.000.000 |
| 594010 | ANNUALITA' DI CONTRIBUTI PER OO.PP. - E.E.LL CON LA CASSA DD.PP. (LL.RR.37/78 E 27/85) - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 2058750 | -40.900.000.000 | -40.900.000.000 |
| 611086 | QUOTA TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DA DEV OLVERE ALLE PROVINCE. L.549/93 ART. 3 COMMA 27. | -1.294.780.881 | -1.294.780.881 |
| 621062 | GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO DELLE ACQUE DI FALDA NELLA REGIONE. (L.R. N.24/83, ART.30). | -100.000.000 | -100.000.000 |
| 781035 | SPESE E/O TRASFERIMENTI AI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO CASE DI RIPOSO EX ONPI DI BARI E S. VITO DEI NORMANNI, CENTRO EDUCATIVO EC G.I. DI GALLIPOLI, L. N.649/78, L.764/75 E L.R. N.37/94. | -430.328.400 | -430.328.400 |
| 782020 | SPESE DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO DEI PROFUGHI DI BARI L.R. 28/79. ONERI PREGRESSI. (L.R. N.6/96 - ART.28) | -900.000.000 | -900.000.000 |
| 784010 | FONDO GLOBALE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (ART.11 L.R.N.11/90) | -448.433.660 | -448.433.660 |
| 961023 | SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED AL MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE. (ART. 5 L.R. 1/94 - ART. 20 L.R. 6/96). ONERI PREGRESSI. | -3.181.839.600 | -3.181.839.600 |
| 1110050 | FONDO DI RISERVA PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI COMUNITARI (LEGGE DI BILANCIO 1996). | -300.000.000 | -300.000.000 |
| | TOTALI | -62.937.916.585 | -62.937.916.585 |

ALLEGATO "B"

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
MODIFICA DECLARATORIA**

PARTE ENTRATA

| CAPITOLO | DESCRIZIONE |
|-----------------|--|
| 2047000 | "RISORSE TRASFERITE DAL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 E 8, DEL D.L.vo N. 469/97 E DALL'ART. 7, COMMA 1, DELLA L. 59/97 - ENTRATE PER IL PERSONALE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REG.LE PER IL LAVORO". |
| 3062200 | "PROVENTI DERIVANTI DALLA RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DEMANIO IDRICO L. 18/99 ART. 19". |
| 2051415 | "ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' MONTANA IN ORDINE AL FONDO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI (PER L'ANNO CORRENTE). |

ALLEGATO "B"

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000
MODIFICA DECLARATORIA**

PARTE USCITA

| CAPITOLO | DESCRIZIONE |
|----------------|---|
| 1478 511052 | SPESE PER LA FORMAZIONE ARCHIVIO CARTOGRAFICO INFORMATIZZATO; INFORMATIZZAZIONE STRUTTURE ED ENTI LOCALI; ADESIONE A CENTRI INTERNAZIONALI, NAZIONALI ED INTERREGIONALI. INDAGINI, RICERCHE E RILIEVI AEROFOTOGRAFICI E SATELLITARI; CARTOGRAFIA TECNICA E TEMATICA ANCHE IN FORMATO NUMERICO. (L.R. N.28 DEL 23/12/1986) |
| 953040 | "AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. L.VO 560/85, CONVERTITO CON LEGGE 31.12.96, N. 677. CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO". |
| 953050 | "SPESE PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA REG.LE PER IL LAVORO". RISORSE TRASFERITE DAL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 E 8, DEL D.L.VO N. 469/97 E DALL'ART. 7, COMMA 1, DELLA L. 59/97". L.R.19/99. "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REG.LE PER IL LAVORO".RISORSE TRASFERITE DAL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 E 8, DEL D.L.VO N. 469/97 E DALL'ART. 7, COMMA 1, DELLA L. 59/97 TALELLA H) DPCM 5/08/99". L.R.19/99. |

| Elenco capitoli di nuova istituzione | | | Spesa | |
|--------------------------------------|--|--------------|---|--|
| Entrata | | declaratoria | | |
| n° | declaratoria | n° | declaratoria | |
| BILANCIO VINCOLATO | | | | |
| 3040010 | TRASFERIMENTI DALL'AUTORITA' PER LA GARANZIA NELLE COMUNICAZIONI AL CO.RE.COM. - ART. 14 L.R. 3/2000 | 1140 | SPESE PER LE FUNZIONI DELEGATE DALL'AUTORITA' PER LE COMUNICAZIONI AL CO.RE.COM. ART. 14.L.R.3/2000 | |
| 3040000 | TRASFERIMENTI DALL'ISTAT DI FONDI PER L'ATTIVITA' REGIONALE INERENTE IL 5° CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA | 3063 | SPESE PER L'ATTIVITA' REGIONALE 5° CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA | |
| 2032315 | ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE - D.L.VO 173/98 ART. 13 COMMA 1 | 111159 | SPESE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE - D.L.VO 173/98 ART. 13 COMMA 1 | |
| 2032316 | ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERVENTO REGIONALE SULLA BIODIVERSITA' - D. L.VO 173/98 | 111160 | SPESE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERVENTO REGIONALE SULLA BIODIVERSITA' - D. L.VO 173/98 | |
| 2032317 | ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI LATTIERO-CASEARIO - L. 423/98. | 111161 | SPESE PER INTERVENTI LATTIERO-CASEARIO - L. 423/98. | |
| 2032358 | ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE PUGLIA. DELIBERA CIPE N.142/1999. | 787010 | FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO (L.68/99 - ARTT. 11, 12 E 13 D.M. LAVORO DEL 13/01/2000 ARTT. 4 E 8). | |
| 2032359 | ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE PUGLIA. DELIBERA CIPE N.14/2000. | 1082080 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE PUGLIA. DELIBERA CIPE N.142/1999. | |
| 2037280 | FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ISTITUITO DALL'ART.13, COMMA 4, L. 68/99 (DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 13.1.2000, N.91 - ARTT.4 E 8) | 1082090 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE PUGLIA. DELIBERA CIPE N.14/2000. | |

| Elenco capitoli di nuova istituzione | | | Spesa | |
|--------------------------------------|---|--------------|--|--|
| Entrata | | declaratoria | | |
| n° | declaratoria | n° | declaratoria | |
| | | | BILANCIO AUTONOMO | |
| 1021110 | ASSEGNAZIONE STATALE PER PERDITA DI ENTRATA REALIZZATA PER L'ANNO 1998 DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELL'ACCISA SULLA BENZINA - ART. 4 L. 290/2000. | 1130 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CO.RE.COM. - L.R. 3/2000 | |
| 2038071 | CONSOLIDAMENTO, A DECORRERE DALL'ANNO 2000, DEI TRASFERIMENTI STATALI IN FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE DELL'IMPOSTA DI TRASCRIZIONE (ARIET) - ART. 1L. 290/2000. | 4130 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEGLI OPERAI FORESTALI DI CUI ALLA L.R. 9/2000, ART. 19 | |
| 2038080 | TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CHIUSURA CONTABILITA' SU C/C INFRUTTIFERO N. 23152 "REGIONE PUGLIA L. 219/81" ACCESSO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO. | 4320 | PAGAMENTO PASSIVITÀ PREGRESSE DELLE AA.P.T. DI PUGLIA (L. R. 23/96 E L. R. DI VARIAZ. BILANCIO 2000) | |
| 3061410 | FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI ALIMENTATO CON LE RISORSE E LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 14, COMMA 3, DELLA L. 68/99 (ART. 48 L.R. 9/2000). | 181022 | SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER+, QUOTA REGIONALE. | |
| 3062110 | PROVENTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI E STABILIMENTI DI CUI ALL'ART. 10 DPR 54/97 | 562014 | TRASFERIMENTI PER RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA S.E.A.P. SPA (L. R. 1ª VARIAZIONE AL BILANCIO 2000) | |
| | | 781076 | TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE U.U.S.S.LL. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO. L.R. 25/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ONERI PREGRESSI ANNI 1998 1999. | |
| | | 1081260 | QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA-ALBANIA. | |
| | | 1082260 | QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA-GRECIA | |